



COMUNE DI VOLPIANO

VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI N. 13 in data 15 luglio 2016

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SULLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 193 D.LGS 267/2000 E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

PREMESSA

In data 30/12/2015 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 (parere /verbale 9 del 09/12/2015.).

In data 25/01/2016 la Giunta Comunale con deliberazione n.ro 8 del 25/01/2016 ha approvato la Variazione n.ro 2 al bilancio di previsione 2016/18 adottata per l'urgenza con i poteri del consiglio e ratificata dallo stesso con atto n.ro 4 del 14/03/2016, sulla quale questo organo ha espresso il proprio parere in data 4 febbraio 2016;

In data 28/04/2016 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2015 (relazione /verbale 11 del 31/03/2016).

In data 18/04/2016 il Consiglio Comunale con atto n.ro 16, in occasione della variazione al bilancio n.ro 6 al bilancio 2016/2018, ha integrato la documentazione del bilancio di previsione con il modello del pareggio finanziario di bilancio come da D.M. 30 marzo 2016, su tale atto questo organo ha espresso proprio parere in data 12/04/2016.

Dopo l'approvazione del rendiconto il Consiglio Comunale non ha approvato ulteriori variazioni di bilancio;

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione non sono stati adottati atti deliberativi della Giunta comunale, comportanti prelievi dal Fondo di Riserva.

La Giunta ha altresì effettuato le seguenti variazioni che non sono di competenza del Consiglio:
Delibera n° 12 del 07/03/2016 ad oggetto: "Variazione n.ro 3 al bilancio di previsione 2016/18 variazioni in termini di cassa
Delibera n° 20 . del 07/04/2016 ad oggetto "Variazione n.ro 5 al bilancio di previsione 2016/18 variazioni in termini di cassa "

Il responsabile del settore servizi finanziari ha inoltre adottato le seguenti variazioni che non sono di competenza né della Giunta né del Consiglio:

Determinazione n.ro 3 del 14/01/2016, disposta dal responsabile del settore servizi finanziari con cui si è provveduto ad operare le opportune variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il fondo

pluriennale vincolato (FPV) e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, ai sensi del comma 5-quater dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Determinazione n.ro 133 del 09/03/2016, disposta dal responsabile del settore servizi finanziari ad oggetto: "Variazione di bilancio 206/2018, ai sensi del comma 5-quater dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i relativa alle operazioni per conto terzi – partite di giro"

In data 11/07/2016 è stata sottoposta al Collegio dei Revisori, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

CONSIDERATO CHE:

L'articolo 193 del TUEL prevede:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".*

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio armonizzato, della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- **Verificare**, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- **Intervenire**, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- **Monitorare**, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

DATO ATTO CHE:

la versione aggiornata dell'articolo 193, comma 2 del Decreto Legislativo n. 267/2000, modificata dal D.lgs 118/11e 126/14, relativo alla verifica degli equilibri di bilancio, non prevede più il contestuale obbligo della verifica dello stato di attuazione dei programmi;

tale verifica è però prevista dall'articolo 147 ter del D.lgs 18/08/2000, n.ro 267, che testualmente recita: "1. Per verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal Consiglio, l'ente locale con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015 definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici. L'ente locale con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015 può esercitare in forma associata la funzione di controllo strategico. "

Considerato che la F.A.Q. n.ro 7 del 1/7/2015 rinvenuta sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze- R.G.S. – ARCONET e la relativa risposta fornita, nel confermare la non obbligatorietà della verifica dello stato di attuazione dei programmi in sede di salvaguardia degli equilibri, segnala tuttavia l'obbligo di tali verifiche periodiche, in particolare precisa che le stesse risultano particolarmente rilevanti ai fini della predisposizione del DUP, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno. Pertanto conclude dichiarando che a regime il termine del 31 luglio appare il più idoneo per la verifica dello stato di attuazione dei programmi.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Collegio dei revisori, ha esaminato:

i riepiloghi generali, aggiornati alla data del 30 giugno 2016, delle entrate e delle uscite del bilancio di previsione dell'esercizio 2016 per competenza, residui e per cassa, di parte corrente e di parte capitale, nonché

la relazione tecnica del responsabile del servizio finanziario e le tabelle predisposte e verificate dai responsabili dei singoli settori/servizi, nonché

le relazioni di ciascun responsabile di settore in ordine allo stato di attuazione dei programmi ai sensi degli articoli 193 e 147 ter del D.lgs 267/2000

da cui è emerso:

- il permanere degli equilibri della gestione di competenza, della cassa e della gestione dei residui,
- l'inesistenza di debiti fuori bilancio;

- l'inesistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- l'inesistenza di situazione nel bilancio al 31/12/2015 di organismi partecipati tali da richiedere l'accantonamento (o un maggiore accantonamento) a copertura di perdita o disavanzi come disposto dai commi 552 e seguenti dell'art.1 della legge 147/2013, salva la circostanza che il Consorzio per la sistemazione del torrente Banna Bendola alla data della relazione non aveva ancora provveduto ad approvato il conto di bilancio 2015;
- che l'attuazione dei programmi è in corso ed al momento non vengono segnalate criticità o scostamenti significativi rispetto a quanto stabilito, né situazioni di squilibrio relative alle dotazioni finanziarie assegnate a ciascun responsabile;

Il Collegio/Revisore Unico, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

In ordine al pareggio di bilancio previsto dall'articolo 1, commi 710 e seguenti, della Legge di stabilità 2016 (L.208/2015), prende atto che è stato effettuato il monitoraggio previsto dalla normativa alla data del 30 giugno e che dallo stesso emerge la sussistenza del pareggio a tale data.

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Collegio:

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che di cassa che in conto residui;
- verificata l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati;
- verificata la coerenza sia delle previsioni che della gestione relativamente agli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2016/2018;
- verificata la mancata emersione di fatti o situazioni che facciano presagire uno squilibrio del bilancio 2016.

Rilevato che non si rende necessaria l'adozione di misure volte al ripristino del pareggio di bilancio, ai sensi dell'art. 193 del TUEL e dell'art. 49 del Regolamento di contabilità dell'Ente

esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta.

Prende inoltre atto dell'avvenuta verifica dello stato di attuazione dei programmi, afferente l'esercizio 2016, di cui all'art. 193 del T.u.e.l. 267/2000, come recentemente modificato dai D.lgs 118/2011 e 126/2014, e all'147 ter del D.lgs 18/08/2000, n.ro 267, e che dalla lettura delle relazioni prodotte da ciascun responsabile di settore/servizio emerge che l'attuazione dei programmi è in corso ed al momento non vengono segnalate criticità o scostamenti significativi rispetto a quanto stabilito, né situazioni di squilibrio relative alle dotazioni finanziarie assegnate a ciascun responsabile

Letto, confermato, sottoscritto.

Il Collegio di Revisori

Paola Capretti 

Anna Ghibaudo 

Andrea Porta 